REGOLAMENTO (CEE) N. 3153/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai dadi, presentati isolatamente, diversi da quelli in acciaio inossidabile e diversi da quelli di sicurezza, della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 11 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 120 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980 ;

considerando che per i dadi, presentati isolatamente, diversi da quelli in acciaio inossidabile e diversi da quelli di sicurezza, della sottovoce 73.32 B ex II della tariffa doganale comune, la base di riferimento è fissata a 1 757 000 ECU ; che, in data 28 ottobre 1982, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Malaysia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 29 novembre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malaysia :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.32 B ex II (codice Nimexe : 73.32-95 ; 97)	Dadi presentati isolatamente, diversi da quelli in acciaio inossidabile e diversi da quelli di sicurezza

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.